



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

SETTORE II  
Tutela e Valorizzazione Ambientale

Fascicolo 17.8.27/2008/ZSA/2977

UNIPROJECT SRL

P.E.C.: [uniproject@pec.uniproject.info](mailto:uniproject@pec.uniproject.info)

e pc COMUNE DI MALTIGNANO (AP)

P.E.C.: [anagrafe.comune.maltignano@emarche.it](mailto:anagrafe.comune.maltignano@emarche.it)

e pc ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO

P.E.C.: [arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)

e pc AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

P.E.C.: [ast.ascolipiceno@emarche.it](mailto:ast.ascolipiceno@emarche.it)

e pc CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

P.E.C.: [servizio.protocollo@pec.ciip.it](mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it)

e pc REGIONE MARCHE Settore Genio Civile Marche Sud

P.E.C.: [regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it)

e pc PICENO CONSIND

P.E.C.: [info@pec.picenoconsind.com](mailto:info@pec.picenoconsind.com)

e pc UNIPROJECT SRL

P.E.C.: [uniproject@pec.uniproject.info](mailto:uniproject@pec.uniproject.info)

**Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale (AIA). UNIPROJECT SRL. Installazione ubicata in**

**Via Bonifica nel Comune di Maltignano (AP).**

**Modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.**

Richiamato che con Determinazione Dirigenziale N.583 (Reg. Gen.) del 29/05/2020 dello scrivente Settore è stata rilasciata alla UNIPROJECT SRL, ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'installazione (“*stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi*”) ubicata in Via Bonifica n.2 nel Comune di Maltignano (AP).

Premesso che:

- la UNIPROJECT SRL il 13/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.9610 del 13/05/2025) ha presentato l'istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. della predetta autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la UNIPROJECT SRL il 04/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.11175 del 04/06/2025) ha trasmesso il “*Protocollo operativo di gestione rifiuti*” (POGR);
- con Prot. N.11310 del 06/06/2025 dello scrivente Settore è:
  - stato comunicato, ai sensi dell'art.29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con Determinazione Dirigenziale N.583 (Reg. Gen.) del 29/05/2020, dell'installazione ubicata in Via Bonifica n.2 nel Comune di Maltignano (AP);
  - stata disposta ai sensi dell'art.29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la pubblicazione (dal 06/06/2025 al 06/07/2025) degli elaborati relativi alla stessa istanza nella sezione “AIA” del sito web della Provincia: <https://www.provincia.ap.it/it/page/ambiente>;
  - stata indetta una conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;

- la UNIPROJECT SRL il 30/09/2025 (rif. Prot. Prov. N.19710 del 30/09/2025) ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti con Prot. N.15493 del 30/07/2025 ai sensi dell'art.2, comma 7, e art.14-bis, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- con avviso di Prot. N.20980 del 17/10/2025 è stata indetta una conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.

Preso del parere favorevole dell'ARPAM di Prot. N.39239 del 26/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.239547 del 27/11/2025), che si riporta in appendice per comodità di consultazione.

Si chiede, per economicità procedimentale, alla UNIPROJECT SRL di trasmettere allo scrivente Settore entro **30 giorni**, dalla data di ricezione della presente, i seguenti elaborati aggiornati (che saranno allegati al provvedimento di AIA) come da prescrizioni ARPAM di Prot. N.39239 del 26/11/2025:

- *Protocollo operativo di gestione rifiuti* (POGR);
- *Piano di monitoraggio e controllo* (PMC).

Si richiama che:

- la Provincia è l'autorità competente ai fini dell'adozione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- gli elaborati presentati sono consultabili nella sezione "AIA" del sito web della Provincia: <https://www.provincia.ap.it/it/page/ambiente>;
- il responsabile del procedimento è lo scrivente (*email*: [gianni.giantomassi@provincia.ap.it](mailto:gianni.giantomassi@provincia.ap.it), Tel. 0736 277.757);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:  
**Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
**P.E.C.: provincia.ascoli@emarche.it**

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
Dott. Gianni Giantomassi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Provincia di Ascoli Piceno  
SETTORE II – Tutela e Valorizzazione Ambientale  
PEC: [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 29-quater – Ditta: UNIPROJECT SRL. Installazione ubicata in Via Bonifica nel Comune di Maltignano (AP) – Procedimento di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.**

**Valutazioni tecnico ambientali di competenza**

In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno 20980/PROT del 17/10/2025, assunta al prot. ARPAM con n. 34275 di pari data, relativa all’istanza in oggetto, esaminata la documentazione integrativa e relativi elaborati tecnici, si rappresenta quanto segue.

**Dati di Progetto**

La ditta Uniproject s.r.l. con sede legale e operativa nel Comune di Ascoli Piceno (AP), in Via Bonifica, 2, con l’istanza in oggetto intende richiedere modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in suo possesso (REG.GEN. n. 583 del 29.05.2020) per l’attività IPPC codici:

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico

5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico.

La richiesta di modifica non sostanziale, definita tale secondo i criteri individuati dalla DGR n. 1547/2009 allegato I, punto 1.2, prevede:

1. Modifiche documentali per l’allineamento tra “Quadro Prescrittivo” e “Piano Operativo Gestione Rifiuti”
  - a. Allineamento della capacità di trattamento
  - b. Inserimento della validità dei certificati analitici dei rifiuti, nella fase di preaccettazione
2. Impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi (denominato CF2)

Pag. 1 di 8

- a. modifica della modalità di gestione dei serbatoi di stoccaggio
- b. modifica di alcuni limiti al controllo fiscale intermedio F2
- c. trattamento contemporaneo di alcune specifiche tipologie di rifiuti pericolosi
- d. inserimento di un serbatoio di stoccaggio per l'olio derivante dal trattamento delle emulsioni
- e. Aggiornamento e modifica della gestione dei fanghi prodotti.
- f. Modifica della frequenza di smaltimento per alcune tipologie di rifiuti prodotti.

In particolare, per le modifiche sopra elencate si prevede:

### **1. Modifiche documentali per l'allineamento tra “Quadro Prescrittivo” e “piano Operativo Gestione Rifiuti”**

#### **a. Allineamento della capacità di trattamento**

In relazione alla tabella di cui al paragrafo 8.4 delle “Prescrizioni gestione rifiuti trattati” si richiede la sostituzione con la seguente, al fine di uniformare quanto già previsto nel Piano Operativo di Gestione Rifiuti approvato alle pagg. da 15 a 17:

<b>Rifiuti non pericolosi (paragrafo 2)</b>		
D15 (Deposito preliminare)	170	<b>m<sup>3</sup></b>
D13 (Raggruppamento preliminare)	750	<b>m<sup>3</sup></b>
D9 (Trattamento fisico-chimico)	560	<b>m<sup>3/d</sup></b>
<b>Rifiuti pericolosi (paragrafo 3)</b>		
D15 (Deposito preliminare) / D13 (Raggruppamento preliminare)	270	<b>m<sup>3</sup></b>
D9 (Trattamento fisico-chimico)	90	<b>m<sup>3/d</sup></b>

#### **b. Inserimento della validità dei certificati analitici dei rifiuti, nella fase di preaccettazione**

La ditta ha dettagliato i seguenti criteri per stabilire la validità dei certificati analitici dei rifiuti, nella fase di preaccettazione:

- rifiuti non pericolosi NON SPECCHIO, (compreso il EER 190703-percolato di discarica): la durata temporale di validità della documentazione fornita dal produttore (certificato analitico e scheda descrittiva del rifiuto) e della relativa procedura di omologazione (salvo in caso di modifiche del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto o di non conformità) sarà al massimo pari a 3 anni;

- rifiuti non pericolosi SPECCHIO, (escluso il EER 190703-percolato di discarica): la durata temporale di validità della documentazione fornita dal produttore (certificato analitico e scheda descrittiva del rifiuto) e della relativa procedura di omologazione (salvo in caso di modifiche del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto o di non conformità) sarà al massimo pari a 1 anno;
- rifiuti pericolosi: la durata temporale di validità della documentazione fornita dal produttore (certificato analitico e scheda descrittiva del rifiuto) e della relativa procedura di omologazione (salvo in caso di modifiche del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto o di non conformità) sarà al massimo pari a 1 anno;

## 2. *Impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi (denominato CF2)*

### a. *modifica della modalità di gestione dei serbatoi di stoccaggio*

La ditta intende stoccare nel medesimo serbatoio rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità al fine di ottimizzare la gestione dei serbatoi precisando quanto segue:

- I rifiuti fortemente acidi e fortemente alcalini saranno mantenuti separati già nella fase di preaccettazione, in quanto le caratterizzazioni sono diverse (“h” per i rifiuti fortemente acidi, “k” per i rifiuti fortemente alcalini), di conseguenza lo stoccaggio avverrà in serbatoi separati;
- Verrà eseguita la verifica della “prova di miscelazione” prima dell’operazione di scarico, il cui esito sarà registrato sull’etichetta del campione e sulla “MSP04-01 Scheda Conferimenti”.

### b. *modifica di alcuni limiti al controllo fiscale intermedio F2*

La ditta a seguito di valutazioni inerenti al controllo dei reflui nelle vasche VCA e VCB dell’impianto CF2, dalle quali è scaturita la necessità di lavorare con eccesso di reagenti e ritrattare più volte il raffluo al fine di giungere ai limiti previsti per lo scarico parziale del CF2, richiede di effettuare alcune modifiche.

L’impianto CF2 è un sistema di trattamento chimico-fisico “in continuo” dedicato ai rifiuti pericolosi, conformemente alle procedure di pre-accettazione previste dal Piano Operativo di Gestione Rifiuti (rev.1). Il suo obiettivo è neutralizzare le caratteristiche chimiche che conferiscono pericolosità ai rifiuti, rendendo il raffluo idoneo alle fasi successive di trattamento.

Attualmente, i reflui delle vasche di controllo (VCA-VCB), una volta verificato il rispetto dei limiti della tabella 3.16 del PMC, vengono inviati alle vasche di equalizzazione (V7-V8) dell’impianto biologico B2 per la degradazione dei composti biodegradabili. Tuttavia, l’esperienza operativa evidenzia che, per rifiuti con pericolosità legata a pH e metalli, è spesso necessario un eccesso di reagenti e più cicli di trattamento per raggiungere i limiti di uscita, identici a quelli del CF1 e dello scarico in fognatura. Tale ritrattamento incrementa il volume dei reflui, fenomeno meno marcato nel processo batch del CF1.

Per ottimizzare il trattamento e ridurre l'impatto ambientale e il consumo di risorse, si propone la seguente modifica:

- I reflui delle vasche di controllo del CF2 (VCA-VCB) saranno inviati a una delle vasche di reazione del CF1 (V3-V4), integrandosi nella miscela in trattamento. La tracciabilità sarà garantita annotando il contributo quantitativo nella miscela M1-xxx.
- I limiti dello scarico fiscale interno F2 dell'impianto CF2 presenti nella tabella 3.16 del PMC siano sostituiti con i seguenti: Rame (Cu) e composti: < 15 mg/l e Zinco (Zn) e composti: < 15 mg/l.
- La destinazione scelta (il numero della miscela batch del CF1) per il reffluo trattato e contenuto nelle vasche di controllo, sarà indicata sulla scheda di lavorazione nel campo “annotazioni”.

**c. trattamento contemporaneo di alcune specifiche tipologie di rifiuti pericolosi**

Il Piano Operativo di Gestione Rifiuti (rev.1) prevede per l'impianto CF2 sei caratterizzazioni di trattamento dei rifiuti pericolosi. Le caratterizzazioni “h” e “k” riguardano rifiuti con pH estremamente acido o alcalino, che richiedono l'impiego delle stesse sezioni impiantistiche. Alcuni di questi rifiuti presentano proprietà analoghe ai reagenti normalmente utilizzati per la correzione del pH (es. idrossido di sodio per rifiuti acidi), aprendo la possibilità di sfruttare un rifiuto alcalino come “reagente di riutilizzo” per trattare un rifiuto acido, e viceversa.

I rifiuti resterebbero stoccati nei serbatoi dedicati, ma il trattamento potrebbe avvenire utilizzando le caratteristiche chimiche di un altro rifiuto, previa prova di compatibilità per escludere reazioni indesiderate (esotermiche, sviluppo di gas). La scheda di lavorazione riporterà entrambi i riferimenti: il rifiuto trattato e quello impiegato come “reagente di riutilizzo”.

Si chiede, quindi, di inserire DUE nuove caratterizzazioni che permettano, in fase di preaccettazione, di identificare quei rifiuti pericolosi che potrebbero essere usati come “reagenti di riutilizzo” per trattarne altri:

- hR Correzione del pH acido - rifiuto con proprietà da riutilizzo
- kR Correzione del pH alcalino - rifiuto con proprietà da riutilizzo

**d. inserimento di un serbatoio di stoccaggio per l'olio derivante dal trattamento delle emulsioni.**

La ditta intende predisporre una cisterna in idoneo materiale (da 10 m<sup>3</sup>) con relativo bacino di contenimento in sostituzione delle cisternette utilizzate per la raccolta dei reflui in lavorazione costituiti da emulsioni oleose dopo trattamento in CF2.

**e. Aggiornamento e modifica della gestione dei fanghi prodotti.**

La ditta richiede la modifica della tabella al paragrafo 4, pag. 15 del quadro prescrittivo fermo restando il quantitativo totale stoccaibile autorizzato, apportando le seguenti modifiche:

Pag. 4 di 8

- introduzione codice EER 150102 ( imballaggi in plastica) per un quantitativo istantaneo pari a 5 ton;
- introduzione codice EER 150103 (imballaggi in legno) per un quantitativo istantaneo pari a 5 ton;
- riduzione del quantitativo di rifiuti stoccati istantaneamente con codice EER 170405 ( ferro e acciaio) da 20 a 10 ton;
- riduzione del quantitativo di rifiuti stoccati istantaneamente con codice EER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) da 20 a 10 ton;
- aumento del quantitativo di rifiuti stoccati istantaneamente con codice EER 190812 (fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811) da 30 a 50 ton;
- eliminazione dei rifiuti con codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti);

Tabella riassuntiva rifiuti prodotti:

EER	Descrizione	Quantità massima stoccabile instantemente (tonnellate)
<u>150102</u>	<u>Imballaggi in plastica</u>	<u>5</u>
<u>150103</u>	<u>Imballaggi in legno</u>	<u>5</u>
<u>170405</u>	Ferro e acciaio	<u>10</u>
<u>170904</u>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 e demolizione	<u>10</u>
<u>190206/190205*</u>	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	<u>30</u>
	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	
<u>190801</u>	Residui di vagliatura	<u>30</u>
<u>190812</u>	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	<u>50</u> (equivalente a 4 container)
<u>190814</u>	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	<u>60</u>
<b>Capacità totale</b>		<b>200</b>

**f. Modifica della frequenza di smaltimento per alcune tipologie di rifiuti prodotti.**

La ditta richiede la modifica del punto 9.2 del Quadro Prescrittivo affinché i fanghi prodotti dal trattamento dei rifiuti pericolosi (190206 – 190205\*) possano essere avviati a smaltimento o recupero con cadenza quadriennale.

Pag. 5 di 8

## Valutazioni tecnico-ambientali di competenza

Sulla base di quanto sopra esposto, in merito al procedimento ai sensi dell'art. art. 29-quater del D.lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta Uniproject s.r.l. con sede operativa in Bonifica n.2 nel Comune di Ascoli Piceno, relativo alla modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, si esprimono valutazioni tecnico-ambientali favorevoli nel rispetto del Documento “Protocollo Operativo di Gestione Rifiuti rev.2 del 30/09/2025” e del Quadro Prescrittivo già approvato aggiornato come segue:

- la tabella di cui al paragrafo 8.4 delle “Prescrizioni gestione rifiuti trattati” deve essere sostituita con la seguente:

<b>Rifiuti non pericolosi (paragrafo 2)</b>		
D15 (Deposito preliminare)	170	<b>m<sup>3</sup></b>
D13 (Raggruppamento preliminare)	750	<b>m<sup>3</sup></b>
D9 (Trattamento fisico-chimico)	560	<b>m<sup>3/d</sup></b>
<b>Rifiuti pericolosi (paragrafo 3)</b>		
D15 (Deposito preliminare) / D13 (Raggruppamento preliminare)	270	<b>m<sup>3</sup></b>
D9 (Trattamento fisico-chimico)	90	<b>m<sup>3/d</sup></b>

- la prescrizione di cui al punto 13.4 del paragrafo prescrizioni procedure gestionali dovrà integrata come segue:

La fase di preaccettazione dovrà essere ripetuta ogni volta cambia il tipo di rifiuto, il processo che dà origine al rifiuto, ogni volta che il rifiuto è valutato non conforme già in fase di preaccettazione, ed in ogni altro caso non:

- non oltre un anno dal primo conferimento per i rifiuti non pericolosi “a specchio” (escluso EER 190703 percolato di discarica) e rifiuti pericolosi;
- non oltre tre anni dal primo conferimento per i rifiuti non pericolosi assoluti (compreso EER 190703 percolato di discarica).

- La miscelazione rifiuti pericolosi può essere ammessa solo per rifiuti con medesimo codice EER e stesse classi di pericolosità.
- È comunque vietata la miscelazione di rifiuti classificati HP8 con pH estremamente acido con rifiuti classificati HP8 a pH estremamente alcalino.
- Al quadro prescrittivo dovranno essere allegati gli elaborati “schema a blocchi impianto trattamento rifiuti Uniproject linea Rifiuti” “schema semplificato impianto trattamento rifiuti”

*Uniproject*" presentati in data 30/09/2025 (rif. protocollo Provincia di Ascoli Piceno n. 19710/PROT del 30/09/2025).

- I limiti della tabella di cui al punto 3.16 del PMC, per i parametri Rame (Cu) e composti Zinco (Zn) e composti dovranno essere sostituiti con i seguenti: Rame (Cu) e composti: < 15 mg/l e: < 15 mg/l.
- La scheda di lavorazione deve essere compilata prima del trasferimento e conservata per i controlli.
- La tracciabilità dei reflui delle vasche di controllo del CF2 (VCA-VCB) inviati a una delle vasche di reazione del CF1 (V3-V4), dovrà essere garantita annotando il contributo quantitativo nella miscela denominata M1-xxx. La destinazione scelta (il numero della miscela batch del CF1) per il reffluo trattato e contenuto nelle vasche di controllo, dovrà essere indicata sulla scheda di lavorazione nel campo "annotazioni".
- È consentito l'impiego di rifiuti con pH acido/acidino come reagenti di correzione, previa prova di compatibilità. Tutte le operazioni dovranno essere tracciate nel registro e nella scheda di lavorazione.
- La tabella di cui al paragrafo 4 "Rifiuti non pericolosi ammessi al Deposito preliminare D15 nello stesso luogo di produzione" deve essere sostituita con la seguente:

EER	Descrizione	Quantità massima stoccabile instantemente (tonnellate)
<u>150102</u>	Imballaggi in plastica	<u>5</u>
<u>150103</u>	Imballaggi in legno	<u>5</u>
<u>170405</u>	Ferro e acciaio	<u>10</u>
<u>170904</u>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	<u>10</u>
<u>190206/190205*</u>	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	<u>30</u>
	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	
<u>190801</u>	Residui di vagliatura	<u>30</u>
<u>190812</u>	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	<u>50</u> (equivalente a 4 container)
<u>190814</u>	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	<u>60</u>
<b>Capacità totale</b>		<b>200</b>

- La prescrizione di cui al punto 9.2 del paragrafo 9 "Prescrizioni gestione rifiuti prodotti" dovrà essere sostituita come segue:
  - I rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice 190801, 190812 e 190814 dovranno essere avviati a smaltimento o recupero con cadenza bimestrale.

Pag. 7 di 8

- I rifiuti contraddistinti dal codice 190206/190205\* potranno essere avviati a smaltimento o recupero con cadenza quadrimestrale.
- Nelle more dell'avvio a smaltimento con le cadenze indicate al punto 9.2 del paragrafo 9 “Prescrizioni gestione rifiuti prodotti” i cassoni dei rifiuti EER 190801, 190812, 190814 190206/190205\* dovranno essere dotati di idonee coperture.

Cordiali saluti

**Gruppo di lavoro**

CTP Ph.D. Dott. ssa Annamaria Falgiani

**Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli**

**Sui Fattori di Pressione Ambientale**

**Dott.ssa Marilù Mele**

*Documento informatico firmato digitalmente*

**Per Il Responsabile del Servizio Territoriale**

**Dott.ssa Marilù Mele**

*Documento informatico firmato digitalmente*